



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Nota informativa n° 3 del 14.12.2010

**Oggetto: Iscrizione nuove imprese e apertura unità locali
e prelievo importo diritto annuale dovuto**

Tutti i soggetti che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle Imprese o che comunicano l'apertura di nuove unità locali, sono tenuti al pagamento del diritto annuale così come definito dal decreto ministeriale che annualmente fissa gli importi dovuti.

Poiché dal 1° aprile 2010, con l'avvio della Comunicazione Unica, tutte le domande inviate al Registro delle Imprese sono presentate con modalità telematica, considerata anche la difficoltà di recarsi appositamente presso gli sportelli camerali per il relativo pagamento,

si comunica che con decorrenza 1° gennaio 2011

l'importo del diritto annuale sarà sempre prelevato direttamente dal Registro delle Imprese, anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello.

In caso di fondo non disponibile o insufficiente, la domanda non potrà essere sospesa: il Registro delle Imprese segnalerà all'utenza l'obbligo del pagamento con modalità F24 entro il termine di 30 giorni dalla domanda di iscrizione dell'impresa o di apertura unità locale.

Nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all'invio di una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del Decreto legislativo n° 472/97 e del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n° 54.

Torino, 14 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Valeria NICOLETTI